



Decreto Dirigenziale n. 123 del 20/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE) - SEDE UNICA URBANA - RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' "FARMACIA S.MARCO S.N.C.DELLA DOTTRESSA BIFULCO TERESA " - CESSIONE DI QUOTA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 1 - SAN/STAP – CE del 18.01.2005, la Società in nome collettivo denominata “Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese”, in sigla “Farmacia S. Marco s.n.c.”, con sede legale in San Marco Evangelista (CE), alla Via Aurora, s.n.c., fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91 e art.12 L. 475/68, la farmacia urbana - sede unica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE), sita alla Via Aurora, s.n.c., la cui amministrazione e la rappresentanza della società sono affidate ad entrambi i soci, a firma disgiunta e, con eguali poteri legali. La direzione tecnico- professionale della farmacia viene affidata al socio dott.ssa Teresa Bifulco, che ne sarà responsabile per il primo triennio e, salvo proroga espressa o un diverso accordo tra i soci, dal 1° gennaio 2008 la stessa sarà assunta per i successivi tre anni dalla dott.ssa Agnese Bifulco;

VISTI

l'istanza presentata dalla dott.ssa Teresa Bifulco, nella qualità di socio amministratore della Società “Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese”, acquisita in data 14.02.2017, al prot. nr. 0104177 dell'Ufficio della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, di prendere atto della cessione di quota sociale e della modifica della compagine sociale della Società sopra descritta;

l'atto notarile redatto dal dott. Domenico Di Liegro notaio in Torre Annunziata (NA), dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in data 03.02.2017, repertorio nr. 4033, raccolta nr. 2731, registrato all'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA), il 08.02.2017 al nr. 1209, Serie 1/T, dal quale si rileva che, dopo la cessione, per atto di vendita della piena proprietà della intera quota di partecipazione della dott.ssa Agnese Bifulco, farmacista, nata a Napoli (NA) il 18.07.1973, e residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Colonna, nr. 13 – c.f. BFL GNS 73L58 F839T, nella Società in nome collettivo, denominata “Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese”, la dott.ssa Teresa Bifulco diventa unica socia, modificando la ragione sociale in “Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco”, in sigla “Farmacia S. Marco s.n.c.”. L'amministrazione della società, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano alla socia Teresa Bifulco, nonché la direzione tecnica – professionale della farmacia stessa;

dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Teresa Bifulco, farmacista, nata a Napoli (NA) l'11.01.1976, e residente in Caserta (CE), alla Via G. Mazzini, nr. 72 - c.f. BFL TRS 76A51 F839B, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4° - Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n.490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art.5 comma 1 del D.L.vo 490/94;

- di essere in possesso della idoneità richiesta dall'art. 6 della legge 892/1984;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1392 dall'11.11.2003;

PRESO ATTO

delle modifiche societarie intervenute con l'atto notarile, stipulato in data 08.02.2017 dal dott. Domenico Di Liegro, notaio in Torre Annunziata (NA), dal quale si rileva che, la dott.ssa Teresa Bifulco, acquista, per atto di cessione, dalla dott.ssa Agnese Bifulco, la sua intera quota di partecipazione nella predetta società, "Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese", modificando, in tal senso la Società "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Bifulco Teresa";

DATO ATTO

che la suindicata documentazione è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

CONSIDERATO

che, la società ha facoltà di continuare il rapporto sociale limitatamente a un socio per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci per un periodo non superiore a sei mesi, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società;

RITENUTO,

pertanto, legittima la richiesta e, di poter autorizzare, conseguentemente, la Società in nome collettivo, meglio denominata, "Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Bifulco Teresa", a gestire, quale titolare, la farmacia urbana - sede unica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE);

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di prendere atto, che, dopo la cessione, per atto di vendita, rogato dal dott. Domenico Di Liegro, notaio in Torre Annunziata (NA), in data 03.02.2017, repertorio nr. 4033, raccolta nr. 2731, della piena proprietà della intera quota di partecipazione della dott.ssa Agnese Bifulco, farmacista, nata a Napoli (NA) il 18.07.1973, e residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Colonna, nr. 13 – c.f. BFL GNS 73L58 F839T, nella Società in nome collettivo, denominata “Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese”, la dott.ssa Teresa Bifulco diventa unica socia, modificando la ragione sociale in “Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco”, in sigla “Farmacia S. Marco s.n.c.”;

di autorizzare la Società in nome collettivo, meglio denominata, “Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco”, in sigla “Farmacia S. Marco s.n.c.”, con sede legale in San Marco Evangelista (CE), alla Via Aurora, s.n.c., a gestire la titolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6ter del D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, della farmacia urbana - sede unica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE), con esercizio ubicato alla Via Aurora, s.n.c., la cui amministrazione della società, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano alla socia Teresa Bifulco. La direzione tecnico – professionale, ai sensi dell'art. 7 della L. 362/1991 e art. 11 della L. 475/1968, della farmacia è affidata al socio dott.ssa Teresa Bifulco;

di revocare, contestualmente, il Decreto Dirigenziale nr. 1 - SAN/STAP – CE, del 18.01.2005, con il quale la Società in nome collettivo denominata “Farmacia S. Marco s.n.c. delle dott.sse Bifulco Teresa e Bifulco Agnese” in sigla “Farmacia S. Marco s.n.c.”, con sede legale in San Marco Evangelista (CE), alla Via Aurora, s.n.c., fu autorizzata a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91 e art.12 L. 475/68, la farmacia urbana - sede unica della Pianta Organica del Comune di San Marco Evangelista (CE);

di precisare che, il rappresentante legale della Società “Farmacia S. Marco s.n.c. della dottoressa Teresa Bifulco”, entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento dovrà inviare lo statuto della società ed ogni successiva variazione alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all'Assessore alla Sanità della regione Campania, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1991, nr. 362;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di San Marco Evangelista (NA);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all'A.S.L. CE;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Ugo Trama